

nere, la pagheranno, ed avrete un provento sicuro. Ma se voi, come io credo, non potete dimostrare questo vantaggio che hanno gl'individui da questa semplice aggiunta di cognome, io stimo molto più opportuno di cancellare questo numero dalla tabella, salvo sempre il caso al quale ho accennato in principio del mio dire, cioè quando l'aggiunzione del cognome costituisce una condizione imposta per accedere ad una successione ereditaria.

Io quindi mi rimetto alla Commissione per formulare nel senso delle proprie idee in un modo più ristretto il concetto che ho esposto; ma finchè questo numero sia mantenuto nella redazione presente, non posso che votar contro.

PESCATORE. L'onorevole Alfieri impugna la tassa di lire 200 che si viene ad imporre ai decreti d'autorizzazione reale per aggiungere cognome a cognome. Egli però riconosce giusta la tassa nel caso in cui l'autorizzazione si ottenga per adempiere una condizione testamentaria, per acquistare un'eredità, perchè, in tal caso, l'autorizzazione ad aggiungere cognomi è segno d'una nuova ricchezza acquistata.

Ebbene, o signori, io credo di poter affermare che nella gran maggioranza dei casi, l'aggiunta di cognome a cognome, previa autorizzazione reale, si fa appunto per adempiere una condizione testamentaria, e per acquistare o consolidare l'acquisto d'un'eredità.

Io traggio questa mia convinzione da una lunga pratica, prima di patrocinante e poi di magistrato. Io ho veduto migliaia di testamenti in cui veniva imposta la condizione d'aggiungere cognomi onde acquistare l'eredità; ed inclino a credere che per nessun'altra ragione si fanno queste alterazioni di nomi propri: poichè ogni cittadino tiene il suo cognome antico come una specie di sua proprietà che mal volentieri s'induce ad abbandonare od alterare, ed occorre precisamente una condizione del genere di quella di cui ho parlato, perchè egli consenta al sacrificio totale o parziale del suo cognome.

Io non credo così frequenti nè apprezzabili i casi in cui un cittadino chiegga l'autorizzazione reale per aggiungere all'antico un altro cognome, unicamente per distinguersi dagli omonimi.

La tassa dunque di cui si tratta è fondata sopra un segno abbastanza certo di nuova ricchezza acquistata.

Mi maraviglio poi che ad ogni articolo di questa legge si venga sempre fuori chiedendo che la Commissione dimostri trattarsi di un atto colpevole, e così punibile con una tassa, ovvero che quell'atto apporti al cittadino un beneficio, un vantaggio certo e categoricamente provato.

Signori, ripeterò ancora per la terza, o per la quarta volta che tutte le tassazioni che propone questa legge sono fondate sopra semplici presunzioni come la tassa registro. Quando si vendono all'incanto giudiziario beni stabili onde pagare i creditori, credete voi che

quest'atto apporti allo spropiato un vero e proprio beneficio?

Signori no; che è anzi dimostrato il contrario; ma pur allora si compie un atto riflettente interessi civili, epperò si applica anche allora il principio della tassazione concernente gli affari.

Adunque, a maggior ragione, dove esistono presunzioni sufficienti di un vero beneficio che si ottiene mediante un determinato atto civile, la tassazione non può essere dubbiosa. Inoltre, si ommette sempre di considerare che al Governo che presta un'opera è dovuto un onorario. Il decreto reale che concede un'autorizzazione importa una cognizione di causa; or bene, calcolate tutte le spese che questa cognizione di causa richiede, il lavoro dei pubblici funzionari adoperato nei preliminari che debbono precedere il decreto reale, e troverete che la tassa di lire 200 è appunto un onorario competente dell'opera che si viene prestando dallo Stato.

Quindi io prego la Camera a volere approvare la tassa che si propone.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti il numero 8:

« Decreti reali d'autorizzazione ad aggiungere cognomi, lire 200. »

(È approvato.)

« N° 9. Trascrizione nei registri dello Stato civile dei decreti reali per concessione di titoli di nobiltà o di predicati, o per autorizzazione a riceverli da potenza estera.

« Sarà dovuta una tassa ragguagliata a due volte la somma delle imposte dirette pagate nell'anno precedente dal richiedente, con un minimo in ogni caso di lire duemila. »

I deputati Bonfadini e Pellatis propongono di sostituire quest'emendamento:

« La concessione di nobiltà e titoli di predicato, se fatta dal Governo italiano e trasmessibile agli eredi legittimi, sarà soggetta alla tassa graduale seguente:

« *A*) Nobiltà non titolata, lire 2000.

« *B*) Titolo di barone, marchese e conte, la somma doppia delle imposte dirette e di ricchezza mobile pagate dal richiedente nell'anno che sarà stato per precedere la concessione, con un minimo di lire 10,000.

« *C*) Titolo di principe o duca, come alla lettera *B*, con un minimo di lire 25,000.

« Tale tassa sarà della sola metà, se la concessione sarà *ad personam*.

« Tanto nell'uno che nell'altro caso poi la tassa sarà doppia, se la concessione provenga da Governo estero. »

La parola spetta al deputato Bonfadini per svolgere il suo emendamento.

BONFADINI. Non ho che pochissime parole a dire in appoggio di un emendamento che mi pare dettato da giuste considerazioni.

Il sistema della Commissione stabilisce una tassa